



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 76 del 26.09.2025

Oggetto: Dissesto finanziario. Conferimento incarico di supporto contabile e gestionale all'Organo Straordinario di Liquidazione.

L'anno duemilaventicinque il giorno 26 del mese di settembre alle ore 15.30 in video conferenza l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-it/j.php?MTID=mbe05fb21ad305a3964f39f2e0c204749> in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Premesso:

che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;

che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assegna all'Organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Fatto presente:



COMUNE DI CHIETI

- che con deliberazione n. 8 del 7/12/2023, questa Commissione ha approvato la “*Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000*” notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta comunale;
- che con deliberazione n. 522 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato l’adesione alla procedura semplificata di cui all’art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con delibera 16 del 21/05/2024 questa Commissione ha fissato i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 dando atto che i crediti da lavoro dipendente saranno liquidati per intero e per primi;

Evidenziato che:

occorre dar seguito, con tempestività, ad evadere le richieste di pagamento dei creditori ammessi alla massa attiva della procedura di liquidazione;

per poter provvedere ad evadere le richieste di pagamento dei creditori ammessi alla massa passiva occorre verificare specificamente e contabilmente l’eventuale pagamento anche parziale dei debiti oggetto di transazione;

occorre altresì provvedere, mediante specifica attività gestionale e contabile, al raccordo ed interscambio dei dati contabili fra Ente ed Osl;

i corretti rapporti contabili e gestionali fra OSL ed Ente costituiscono il presupposto fondamentale per la determinazione del perimetro contabile di rispettivo riferimento;

occorre, fra l’altro, estrapolare i dati contabili in possesso dell’Ente necessari alla redazione del piano di estinzione il cui termine di presentazione è scaduto il 29.08.2025 e per il quale l’OSL ha trasmesso istanza di proroga al Ministero dell’Interno;

questo organismo ha avanzato espressa richiesta al Comune di Chieti di disponibilità personale qualificato con nota pec del 01.03.2025, nel tenore che segue:”.....*in relazione al termine ormai scaduto della presentazione del piano di estinzione di cui al TUEL ed alla richiesta rivolta al Ministero dell’Interno, al fine di rispettare le tempistiche dettate dalla normativa vigente e dell’eventuale proroga, con la presente formuliamo richiesta di supporto finalizzato all’acquisizione ed elaborazione dei dati derivanti dal sistema contabile dell’Ente per consentire la redazione del piano di estinzione. Codesta OSL valuta tale esigenza in almeno tre risorse umane qualificate ed esperte per i prossimi 6 mesi con decorrenza immediata... ”;*

il comune di Chieti, nella persona del segretario generale con nota prot n.58474 del 03.09.2025 ha dato riscontro alla richiesta nel modo che segue: “... *non è possibile dare riscontro positivo alla stessa in considerazione della forte carenza di personale che interessa tutti i Settori dell’Ente ed in particolare il Settore finanziario comunale, tenuto a garantire oltre alle attività ordinarie anche le numerose incombenze legate alle scadenze di cui alla procedura di dissesto finanziario..”;*

Considerato che

si rende pertanto indispensabile avvalersi del supporto di una società specializzata nei servizi alla pubblica amministrazione per le attività sopra indicate;



COMUNE DI CHIETI

che è stata individuata la società **CEL SERVIZI SRL (CF 01942430693)** in persona del legale rappresentante Dott. Davide Berti che ha manifestato la propria disponibilità e maturato nel corso degli anni la necessaria competenza per l'espletamento delle attività richieste ed in grado pertanto di offrire un valido e immediato supporto all'OSL;

Considerato inoltre

che l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente e, per motivate esigenze, può acquisire consulenze, dotarsi di personale, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 253, comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali;

che per legge “ *L'Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale*”;

che Il tenore letterale della norma esprime un contenuto dispositivo che induce a prefigurare genericità ed ampiezza dei poteri organizzatori riconosciuti all'Organo straordinario di liquidazione. Non risultano, in particolare, indicati i criteri per stabilire il “quando” ed il “quomodo” della facoltà di ricorrere all'acquisizione di consulenze, né esiste un criterio per stabilire un compenso attribuibile ai consulenti. L'unico limite all'esercizio di tali facoltà è posto dalle “motivate esigenze” che inducono ad avvalersi anche delle collaborazioni; inciso che sia pure nella sua essenzialità si ritiene trovi la sua ragione in un principio immanente nell'ordinamento giuridico e cioè la motivazione adeguata e congrua degli atti discrezionali che vincola ogni manifestazione dell'esercizio di facoltà pubbliche quando queste non siano già interamente conformate da legge o regolamenti. Nel campo della finanza pubblica e della gestione delle risorse pubbliche il suddetto vincolo trova ulteriore forza nei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione - nella cui “orbita” deve intendersi ricompreso l'OSL - come ridefinito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. La specifica facoltà di cui si sta trattando, va esercitata, quindi, nella consapevolezza della sua eccezionalità tenendo conto, da un lato, della natura e della finalità dell'incarico e, dall'altro, che lo stesso va fondato su rigorosi ed oggettivi criteri di ragionevolezza. (estratto ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI CONSULENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 253 DEL TUEL. Del 20.02.2018);

che L'incarico di collaborazione dell'Organo straordinario della liquidazione alla stessa stregua degli incarichi agli organi ausiliari di organi titolari di funzioni istituzionali è caratterizzata da specifica e puntuale strumentalità ai compiti di liquidazione e, di conseguenza, circoscritta funzionalmente e temporalmente alla soddisfazione delle “motivate esigenze” di cui all'articolo 253 TUOEL. 4 Il ricorso alla consulenza, da assumere con provvedimento congruamente motivato, deve essere “eccezionale” e circostanziato all'acquisizione e alla trattazione di un determinato aspetto o problematica esulanti le conoscenze e la formazione professionale del medesimo organo straordinario. Il compenso al collaboratore, determinato nel rispetto dei principi di diritto di cui all'art. 2233 c.c. ed alla luce dei criteri correttivi così come illustrati in motivazione, in coerenza con le finalità e con la situazione di fragilità degli enti dissestati, non deve rappresentare un fattore di incremento del tetto di spesa definito per l'originario compenso spettante all'Organo straordinario di liquidazione e, quindi, deve rimanere a carico dell'Organo straordinario della liquidazione in analogia a quanto espressamente previsto dall'articolo 239, comma 4, TUOEL, per i collaboratori



COMUNE DI CHIETI

dell'organo della revisione, dallo stesso incaricati. (estratto ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI CONSULENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 253 DEL TUEL. Del 20.02.2018);

Ritenuto dunque opportuno, per la particolare situazione riscontrata di carattere eccezionale e di particolare complessità per la gestione della contabilità, in assenza di disponibilità di personale da utilizzare nelle predette attività di supporto all'OSL, così come comunicato dall'Ente nella richiamata nota del segretario Generale, procedere al conferimento di un incarico di collaborazione-supporto alla **CEL SERVIZI SRL (CF 01942430693 – iscritta al Registro Imprese di Chieti 2000-24515 - REA CH 139881)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e conclusione delle attività entro il mese di marzo 2026;

Accertata la disponibilità della sopracitata **CEL SERVIZI SRL** per l'espletamento delle attività sopra descritte nel periodo decorrente dalla data di accettazione dell'incarico e per tutto il mese di marzo 2026;

Visti

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- la circolare FL 21/1993

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- per tutti i motivi sopra esposti e qui riprodotti per intero a motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, di conferire alla sopraindicata **CEL SERVIZI SRL** l'incarico di collaborazione-supporto a questo O.S.L. per le attività contabili e gestionali sopra richiamate;
- di disporre che l'incarico come sopra conferito avrà la durata a decorrere dalla data di accettazione da parte dell'interessato, previa sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi, e fino con possibilità di proroga sulla base delle necessità della Commissione ed a seguito dell'assenso da parte dell'interessata;
- di determinare il compenso lordo previsto per lo svolgimento dell'incarico, il cui onere è a totale carico della gestione di liquidazione, in € 27.000,00 (ventisette mila/00) oltre IVA, da erogarsi previa verifica ed attestazione della regolare esecuzione della prestazione;
- di dare atto che la spesa grava sulla procedura di liquidazione;
- di dare mandato al gruppo di lavoro di supporto alla OSL di provvedere ai relativi adempimenti ed attività in ordine all'affidamento oggetto della presente deliberazione in ottemperanza alla vigente normativa;
- di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a sottoscrivere il relativo contratto di collaborazione;
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.



COMUNE DI CHIETI

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione in modo digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia

Nome documento Verbale_76_260925_conferimento_incarico_dj_collaborazione_OSL.pdf.p7m.p7m.p7m

Data di verifica 01/10/2025 07:51:19 UTC

Versione verificatore 8.0.5-RC4

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 LABBADIA CELESTINA	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
2	Firma	 Pisani Francesco	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	4
2	Firma	 Guglielmo Lancasteri	InfoCert Qualified Electronic Signature ...	VALIDA	6
3	Firma	 nello rapini	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	8
Appendice A					10



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 76** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 01 ottobre 2025 al 15 ottobre 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 01 ottobre 2025



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia